

La tutela del diritto all'informazione dell'imputato a seguito di riqualificazione dell'accusa

di Sveva Troncone

Keywords: effective exercise of defense right-fairness of the procedure right not to incriminate oneself

1. - In data 9 novembre 2023, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, nonché dell'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Riassumendo brevemente la vicenda processuale da cui trae origine il rinvio, la sentenza si inserisce nell'ambito di un procedimento penale a carico di BK per fatti inizialmente qualificati come concussione, nell'imputazione formulata dal pubblico ministero (*Spetsializirana prokuratura*, Procura specializzata bulgara), ma per i quali il giudice del rinvio prevede di adottare la qualificazione come truffa o come traffico di influenze illecite.

Dagli accertamenti contenuti nell'imputazione emerge che BK, nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni di polizia inquirente, avrebbe chiesto una somma di danaro in cambio del compimento di due atti in favore di due indagati. Difatti, avrebbe proposto di emettere un parere favorevole sulle richieste degli indagati, dirette alla restituzione dei veicoli che potevano essere usati per commettere un reato e altresì di non incriminarli per il reato per cui erano sospettati.

La procura specializzata ha qualificato tali fatti come concussione e BK si è opposto a tale qualificazione, ritenendo che non possano essere considerati come commessi nell'ambito delle sue funzioni, bensì in quelle di pubblico ministero, proponendo così la qualificazione di truffa.

Ciò premesso, occorre ricordare che, ai sensi della normativa nazionale (articolo 301, paragrafo 1, punto 2, del NPK, in combinato disposto con l'articolo 287, paragrafo 1, del NPK), il giudice competente ha il potere di dichiarare l'imputato colpevole sulla base di una qualificazione diversa da quella inizialmente adottata nell'imputazione, a condizione che, da un lato, tale nuova qualificazione non implichi modifiche sostanziali nella parte fattuale dell'imputazione e, dall'altro, che essa non comporti una pena più severa rispetto al reato risultante dalla qualificazione inizialmente adottata dal pubblico ministero.

Nel caso in esame, il giudice del rinvio ha sollevato taluni dubbi interpretativi, nonostante gli fosse consentito dal diritto interno di adottare la qualificazione di truffa, perché reato punito con pena più lieve rispetto alla concussione.

Il nocciolo della questione prospettata dal giudice del rinvio è la mancanza nella normativa nazionale di una garanzia relativa alla tutela dei diritti della difesa, qualora il giudice competente decida di condannare l'imputato sulla base di una qualificazione dei fatti diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, senza dare la possibilità all'imputato di presentare i propri argomenti difensivi in ordine alla nuova qualificazione prospettata.

Segnatamente, il giudice del rinvio (*Spetsializiran nakazatelen sad*, Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) nutriva dubbi con la compatibilità di tale prassi nazionale con il diritto dell'UE e, pertanto, ha sottoposto due quesiti interpretativi alla Corte di giustizia.

Con la prima questione, il giudice del rinvio ha chiesto se la pronuncia di una sentenza di condanna sulla base di una qualificazione dei fatti addebitati cui l'imputato non è stato preventivamente informato sia compatibile con l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/13. Con il secondo quesito, invece, ha domandato "se l'articolo 47, secondo comma, della Carta vieti al giudice di informare l'imputato della possibilità che pronunci la sua decisione di merito anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, e di dargli, inoltre, la possibilità di predisporre la propria difesa, poiché l'iniziativa di tale diversa qualificazione giuridica non proviene dal pubblico ministero".

2. – Senza dubbio, la decisione della Corte, in merito alla prima questione, riflette la *ratio legis* della direttiva 2012/13 (S. Ciampi, *La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali*, in *Dir. pen. cont.*, 2012; N. Galantini, *Il diritto all'informazione per l'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale*, in *Cass. penale*, 2018) che, come si evince dall'articolo 1, stabilisce norme minime comuni relative al diritto all'informazione delle persone indagate o imputate sui loro diritti e sull'accusa elevata a loro carico (in generale, v. sulla cooperazione giudiziaria in materia penale G. Carella, M. Castellaneta, A. Damato, G. Pizzolante, *Codice di diritto penale e processuale penale dell'Unione europea*, Torino, 2009; P. De Pasquale, F. Ferraro (a cura di), *Il terzo pilastro dell'Unione europea, cooperazione intergovernativa e prospettive di comunitarizzazione*, Napoli, 2009).

Essa è il frutto della cd. 'virata' garantista dell'Unione europea a seguito del trattato di Lisbona, inserendosi, cioè, nell'ambito "dei diritti della persona nella procedura penale", settore in cui, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2 TFUE, le istituzioni dell'Unione europea possono fissare norme minime, che si connettono con i diritti di fonte convenzionale (G. Tesauro, F. Ferraro, P. De Pasquale, *Manuale di diritto dell'Unione Europea Volume II*, Napoli, 2023).

La direttiva 2012/13, recepita nel diritto interno dal d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101 (la cui relazione illustrativa pone l'accento sull'esigenza di rendere effettivo il diritto individuale a essere informato in linea con le norme sovranazionali contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – e, segnatamente, gli artt. 47 e 48, paragrafo 2- e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo - art. 6, lett. a), nel garantire alle persone indagate o imputate e a quelle destinatarie di un mandato di arresto europeo il diritto a essere tempestivamente e adeguatamente informate sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso onde assicurare l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa (v. considerando 27 della Direttiva) e, quindi, nel parificare la nozione di *accusation* con quella di *charge* elaborata dalla Corte di Strasburgo in relazione all'art. 6, comma 1, CEDU, configura un triplice diritto: diritto a essere informato circa le prerogative processuali; diritto a essere posto a conoscenza dell'addebito ascritto; diritto di poter scrutinare il materiale probatorio raccolto dagli inquirenti (S. Ciampi, *Letter of Rights e full disclosure nella direttiva europea sul diritto all'informazione - il*

commento, in *Dir. Pen. e Processo*, 2013; L. Kalb, *La riforma possibile, anzi doverosa...*, in *Dir. Pen. e Processo*, 2013; E. Tramacere, *La mancata enunciazione del fatto nel decreto di sequestro preventivo*, in *Dir. Pen. e Processo*, 2023).

È stato osservato che la direttiva configura “un crescendo” nel diritto *de quo* che segue linearmente il progressivo avanzamento del procedimento, proprio perché strumentale alla piena implementazione dello Stato di diritto, di cui costituisce preconditione il pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa (S. Ciampi, *Diritto all'informazione nei procedimenti penali: il recepimento low profile della direttiva 2012/13/UE da parte del d.lgs. 1° luglio 2014 n. 101*, in *Dir. pen. cont.*, 2014, E. Tramacere, *op loc. cit.*, in *Dir. Pen. e Processo*, 2023).

Occorre infatti rammentare che, ai sensi della direttiva, il diritto dell'imputato di essere informato si applica dal momento in cui la persona interessata viene a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, fino alla conclusione definitiva del processo (articolo 2, paragrafo 1). In particolare, tale diritto riguarda i dettagli dell'accusa (articolo 3), stabilendo che tali informazioni devono essere fornite in modo completo (per A. Capone, *Derubricazione del reato e richiesta di messa alla prova*, in *Giur. Cost.*, 2019 deve essere inclusa sia la natura, sia la qualificazione giuridica dell'accusa, nonché il tipo di coinvolgimento dell'imputato nel reato), garantendo così l'equità complessiva del procedimento e il pieno esercizio dei diritti della difesa (articolo 6, paragrafo 1), non oltre il primo interrogatorio da parte della polizia o di altra autorità competente e senza recare pregiudizio allo svolgimento delle indagini in corso (G. Biondi, *La riqualificazione giuridica del fatto e le spinte riformatrici che provengono dal diritto europeo*, in *Dir. pen. cont.*, 2013).

Va pure sottolineato che la Commissione, nella Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, (COM (2018) 858 *final*), oltre a evidenziare come la maggior parte degli Stati membri abbia recepito l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, rammenta come l'interpretazione della locuzione “al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria” sia stato oggetto della pronuncia pregiudiziale CGUE, 5 giugno 2018, Kolev e a., c-612/15, la quale ha chiarito che la disposizione in oggetto non osta a che informazioni dettagliate sull'accusa siano comunicate alla difesa dopo il deposito presso il giudice della richiesta di rinvio a giudizio contenente l'imputazione, ma prima che quest'ultimo inizi a esaminare l'accusa nel merito e la discussione sia avviata dinanzi ad esso, o addirittura dopo l'avvio di tale discussione, ma prima della fase di deliberazione qualora le informazioni così comunicate siano oggetto di modifiche successive, purché il giudice adotti tutte le misure necessarie al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa e l'equità del procedimento.

Dunque, sotto il profilo della struttura, il legislatore europeo dedica diversa rilevanza all'informazione sull'accusa a seconda del momento specifico del procedimento in cui tale obbligo viene adempiuto. In generale, i dettagli dell'addebito debbano includere “tutte le informazioni necessarie” per garantire l'equità del procedimento e il pieno esercizio del diritto di difesa (articolo 6, paragrafo 1). Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 3, impone alla giurisdizione di determinare se l'imputato è colpevole o innocente, quindi, i contenuti dell'accusa devono essere ancora più dettagliati: ovvero, la persona coinvolta deve essere informata sia dei dettagli del fatto (inteso come evento storico e materiale), sia della qualificazione giuridica ad esso attribuita.

È pur vero che il legislatore dell'Unione considera fatto e diritto quali elementi indivisibili dell'imputazione, in quanto una conoscenza tempestiva e completa di entrambi gli aspetti influisce allo stesso modo sull'equità complessiva del procedimento e sull'esercizio dei diritti di difesa. Questo principio sembra essere confermato dal testo letterale dell'articolo 6, paragrafo 4, secondo cui l'imputato

deve essere informato tempestivamente di “ogni eventuale modifica”, senza distinzioni di alcun tipo.

3. – Ai fini del caso in esame, rilevano proprio le disposizioni contenute nell’articolo 6 della direttiva, che, come detto, assicurano che l’imputato debba essere dettagliatamente informato dell’accusa, anche per quanto attiene alla qualificazione giuridica, al pari di ogni eventuale altra modifica della stessa, sempre che tanto sia necessario per salvaguardare il *fair trial*. In tal senso, il considerando n. 29 della medesima direttiva stabilisce, appunto, che, se i particolari dell’imputazione mutino radicalmente, così da ripercuotersi sulla posizione del soggetto tratto a procedimento, l’accusato deve ricevere una tempestiva comunicazione, per salvaguardare l’equità del procedimento e a tempo debito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa.

Alla luce di tali osservazioni preliminari, i quesiti a cui è chiamata a rispondere la Corte di giustizia sono, in buona sostanza, riassumibili nel seguente: se alla stregua della citata normativa, sia ammissibile informare l’imputato della modifica delle accuse a suo carico soltanto al momento della pronuncia della sentenza con cui quest’ultimo è condannato in relazione ai capi di imputazione modificati.

Il nodo interpretativo è stato sciolto dal giudice dell’Unione, seguendo le conclusioni dell’Avvocato generale Tamara Čapeta.

Così, ancorché la giurisprudenza nazionale bulgara ritenesse ammissibile la riqualificazione dell’imputazione, qualora questa non fosse né più severa, né inaspettata rispetto a quella originaria e senza che la novità avesse comportato una modifica sostanziale degli elementi di fatto sottoposti al giudicante, in sintonia con l’A.G., la Corte ha dichiarato non ammissibile tale condotta processuale e ha interpretato l’articolo 6 della direttiva in questione, stabilendo che l’imputato debba ricevere informazioni dettagliate sull’accusa in un momento che gli consenta di predisporre in modo pieno ed efficace la propria strategia difensiva.

Al fine di meglio comprendere l’approdo della Corte, risulta interessante analizzare l’*iter* logico seguito dall’Avvocato generale. E ciò non solo perché riprende alcuni precedenti del giudice di Lussemburgo (v. Corte giust., sent. 13-06-2019, c-646/17, *Moro*), affermando in particolare come non sia impossibile predisporre un cambiamento della qualificazione giuridica dei fatti contestati, sempre che tali modifiche siano trasmesse all’imputato o al suo avvocato in un momento in cui questi ultimi abbiano avuto la possibilità di replicare in modo effettivo, ma altresì perché dà indicazioni importanti su come l’articolo 6, paragrafo 4 della direttiva debba essere interpretato, conformemente o meno alla giurisprudenza della Corte EDU. A tal riguardo, è importante la salvaguardia dell’equità del procedimento e la prevedibilità della modifica sulla base degli elementi costitutivi.

In particolare, l’A.G. analizza due diverse categorie di casi. In relazione a un primo gruppo, costituito da fattispecie in cui gli elementi costitutivi dei reati in origine contestati e quelli oggetto di qualificazione sono diversi, la Corte EDU ha ritenuto che l’imputato non abbia avuto la possibilità di difendersi, proprio a cagione della mancanza di avviso e di informazione della nuova accusa (ad es. *D.M.T. e D.K.I. c. Bulgaria*, 29476/06, 24-07-2012 e sentenze ivi richiamate). L’altro gruppo, relativo a casi in cui gli elementi costitutivi del reato inizialmente contestato comprendono tutti gli elementi costitutivi del reato oggetto di successiva qualificazione, la Corte EDU ha stabilito che l’imputato abbia avuto la possibilità di difendersi e che la sua strategia difensiva non sarebbe stata differente (ad es. *Drassich c. Italia*, 65173/09, 22-02-2018 e sentenze ivi richiamate).

Il caso bulgaro, oggetto di attenzione, può essere ricompreso nel primo gruppo e l’A.G. indica nelle sue conclusioni la possibile declinazione ermeneutica del

citato articolo 6 della direttiva 2012/13. Precisamente, nell'offrire la sua *ratio* interpretativa, l'A.G. procede con brevi premesse, utili alla risoluzione della prima questione. Infatti, ricorda che è oramai assodato in via pacifica che, ai sensi dell'art. 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto derivato dell'Unione deve essere interpretato in modo conforme ai diritti fondamentali, tra i quali rientrano quelli garantiti dalla CEDU (D. Rinoldi, *Diritti fondamentali della persona*, in A. Damato, P. De Pasquale, N. Parisi, *Argomenti di diritto penale europeo*, Torino, 2014). Pure, sottolinea che sul legislatore dell'Unione non grava un limite negativo, diretto ad impedire una tutela più vantaggiosa dei diritti, ma soltanto che esiste una soglia minima al di sotto del quale non può mai scendere.

Ne consegue che, nell'ipotesi in cui la giurisprudenza della Corte EDU debba essere interpretata nel senso di consentire la riqualificazione dei fatti di reato senza che all'imputato sia offerta la possibilità di reagire a tale modifica, ciò non comporta che anche l'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 2012/13, debba essere interpretato in tal modo.

L'Avvocato generale, dunque, si discosta dalla giurisprudenza della Corte EDU, proponendo un'interpretazione autonoma dell'articolo 6 della direttiva, basata sul rilievo che risulta necessario per salvaguardare l'equità del procedimento, informare in tempo utile l'imputato dei fatti di reato che sono stati o possono essere riqualificati.

Di talché, il conflitto che potrebbe instaurarsi sul sistema di tutela viene risolto, accordando preferenza a quello che consente una tutela più elevata dei diritti fondamentali, in modo da non pregiudicare l'autonomia del diritto dell'Unione (vedi in dottrina: G. Tesaurò, F. Ferraro, P. De Pasquale, *Manuale di diritto dell'Unione Europea*, Napoli, 2023; v. anche Corte giust., sent. 15-02-2016, c-601/15, *PPU*, *J.N.*, punto 47).

Accogliendo tale ragionamento, l'A.G. valorizza l'importanza della comunicazione della qualificazione del reato per l'esercizio effettivo dei diritti della difesa, risultando priva di qualsiasi importanza l'applicazione di una pena meno severa.

L'interpretazione così assunta si ricollega al punto di partenza e, quindi, agli obiettivi della direttiva, finalizzati a rafforzare la reciproca fiducia tra gli Stati membri e a facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni e delle sentenze in materia penale.

La Corte, facendo proprie tali argomentazioni, risponde alla prima questione dichiarando che l'articolo 6 paragrafo 4, della direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale che consente al giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, senza informare tempestivamente l'imputato, in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa. Vale a dire che all'imputato deve essere riconosciuta la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuova qualificazione. Peraltro, a giudizio della Corte non rileva la circostanza che detta qualificazione non sia tale da comportare una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente accusata.

Sotto questo profilo, la pronuncia cristallizza una regola chiara e di semplice applicazione in capo al giudice che ha l'obbligo di informare l'imputato tempestivamente della riqualificazione.

4. – Passando all'analisi della seconda questione, anche qui la risposta della Corte è in linea con le conclusioni prospettate dall'Avvocato generale: le garanzie dell'imparzialità dei giudici sancite ex art 47 della Carta non ostano a una normativa

nazionale che consente al giudice di informare l'imputato circa la possibile riqualificazione dei fatti di reato, anche qualora l'iniziativa non provenga dal pubblico ministero, bensì dal giudice. Inoltre, il giudice dell'Unione ritiene che non violi il diritto dell'Unione una normativa che preveda la facoltà, esercitabile dallo stesso imputato, di proporre una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero.

La soluzione prospettata è rilevante sotto diversi aspetti.

In primo luogo, perché consente di riflettere sulla portata del requisito dell'imparzialità del giudice. Come ben noto, ai sensi dell'art 47, secondo comma, della Carta l'imparzialità e l'indipendenza del giudice sono riconosciuti come requisiti funzionali al principio della tutela giurisdizionale effettiva. A ciò si aggiunge l'articolo 19, paragrafo 1, TUE che pone la tutela giurisdizionale effettiva quale fondamento dello Stato di diritto. Invero, nel sistema dei valori dell'Unione (art. 2 TUE), l'indipendenza giudiziaria è un prerequisito del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e, dunque, a un processo equo. In tale contesto esso diviene garanzia della tutela dell'insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell'Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri (v. Corte giust., sent. 25-07-2018, c-216/18, *Minister for Justice and Equality*).

Dal canto suo, l'imparzialità va percepita, tanto in senso soggettivo: l'organo giurisdizionale non deve aver manifestato preconcetti o pregiudizi personali; quanto in senso oggettivo: l'ordinamento è tenuto ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio circa l'equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi concernenti l'oggetto di quest'ultimo.

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince chiaramente che l'imparzialità rimanda al concetto di rispetto dell'obiettività e di assenza in capo al giudice di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all'infuori della stretta applicazione della norma giuridica (v. Corte giust., sent. 19-09-2006, c-506/04, *Wilson*; Corte giust., sent. 16-02-2017, c-503/15, *Margarit Panicello*).

Pertanto, nel caso in esame, il giudice di Lussemburgo ha chiarito che i caratteri dell'imparzialità e indipendenza non vengono violati da una disciplina nazionale, come quella bulgara, che consente, al giudice stesso di pronunciarsi nel merito con una nuova qualificazione adottata su una iniziativa, anche diversa da quella proposta dal pubblico ministero.

In secondo luogo, la sentenza in commento risolve il dubbio sulla violazione del diritto dell'imputato di non autoincriminarsi sancito dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2016/343. Difatti, la Corte ha negato che il fatto che l'imputato propone una nuova qualificazione dei fatti contestati implichi, di per sé, che il medesimo riconosca la propria colpevolezza in relazione alla nuova qualificazione.

In effetti, sul punto, è utile ricordare che la direttiva 2016/343 ha il fine di rafforzare la presunzione di innocenza, stabilendo una serie di disposizioni volte ad evitare che la persona indagata o imputata si presenti come colpevole fino al momento in cui la colpevolezza non sia stata legalmente accertata e riconosce il diritto al silenzio e a non autoincriminarsi (G. Tesauero, F. Ferraro, P. De Pasquale, *Manuale di diritto dell'Unione Europea volume II*, (a cura di) A. Damato, *La cooperazione giudiziaria in materia penale*, Napoli, 2023).

Si rammenta che BK ha presentato la qualificazione di truffa ai fatti contestati dalla procura, senza, tuttavia, mai ammettere la propria colpevolezza per il reato di truffa.

Ad ogni modo la Corte ha sottolineato che nessuna norma del diritto dell'Unione vieta a un imputato di ammettere di aver commesso un reato.

5. – Le conclusioni cui è giunta la Corte, nella pronuncia in rassegna, spingono poi a più attente riflessioni sull'interpretazione della direttiva 2012/13 diversa da quelle adottata in precedenza.

Innanzitutto, va osservato che l'Unione può emettere atti normativi vincolanti in materia di diritto penale sostanziale e processuale grazie all'art 82 paragrafo 2 TFUE, che risulta essere la base giuridica della direttiva in commento. Più precisamente, tale disposizione si pone come *fil rouge* tra reciproca fiducia e mutuo riconoscimento, prevenendo uno standard minimo di tutela che deve essere rispettato in qualsiasi processo nazionale in prospettiva di un "efficiente" sistema di tutela uniforme. Difatti, questa è la scia seguita dal legislatore europeo con la direttiva 2012/13, dove la reciproca fiducia tra Stati è declinazione del mutuo riconoscimento; o meglio, affinché tra gli Stati vi sia fiducia risulta necessario un ravvicinamento tra le legislazioni nazionali. Ne consegue, la rilevanza di una normativa armonizzante specifica, che contiene numerosi richiami a nozioni giuridiche elaborate dalla Corte EDU e alla clausola di equivalenza dell'art 52 paragrafo 3 della Carta di Nizza. Ciò, da un lato, significa che le disposizioni devono essere interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo; dall'altro che tale direttiva non è una semplice "cristallizzazione" della giurisprudenza di Strasburgo, ma anzi offre una prospettiva legislativa nuova e autonoma.

La sentenza in commento realizza quell'innovazione a cui aspirava la direttiva nel suo originario intento normativo.

Più precisamente, è interessante un confronto con la pronuncia *Moro* (Corte giust., sent. 13-06-2019, c-646/17, *Moro*) emessa su rinvio pregiudiziale sollevato da Trib. Brindisi con ord. 20 ottobre 2017, in cui, come evidenziato in dottrina, la Corte aveva accolto i precedenti giurisprudenziali della Corte EDU (*Drassich c. Italia*, 25575/04, 11-12-2007; in dottrina G. Centamore, *Ancora in tema di riqualificazione giuridica del fatto: un'interessante ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, in *Dir. pen. cont.*, 2018; S. Marcolini, *Il divieto di accedere ad un rito speciale a seguito di diversa qualificazione del fatto è conforme al diritto comunitario*, in *Cass. penale*, 2020). Non distaccandosi, dunque, dalla giurisprudenza della Corte EDU, il giudice dell'Unione aveva affermato che la direttiva 2012/13/UE prescrive solo le garanzie minime che debbono essere rispettate, senza dettare le specifiche modalità e forme in cui queste devono concretizzarsi (M. Aranci, *Riqualificazione in iure dell'imputazione ed accesso al patteggiamento: tra disciplina interna e spunti sovranazionali*, in *La legislazione penale*, 2019). Vale a dire che l'interpretazione data all'articolo 6 della direttiva 2013/12 sul diritto di essere informati della natura e della causa di accusa, che ricomprende anche la modifica della qualificazione giuridica dei fatti che sono oggetto dell'imputazione affermava il diritto dell'accusato di preparare la sua difesa. In altri termini, se ai giudici è riconosciuta la possibilità di riqualificare i fatti, essi devono garantire che gli accusati abbiano avuto la possibilità di esercitare i loro diritti di difesa in modo concreto ed effettivo, venendo informati in tempo utile non solo della causa dell'accusa, ma altresì della qualificazione giuridica data a questi fatti e in maniera dettagliata.

Viceversa, come sopra osservato, la pronuncia in commento sposa le conclusioni dell'A.G. Càpeta, che palesa un approccio dal tenore ben diverso rispetto a quanto rappresentato dall'A.G. Bobek nella causa *Moro*. E invero, l'ultima operazione ermeneutica della direttiva 2012/13/UE meglio coglie l'esigenza di armonizzare le legislazioni nazionali in vista dell'esigenza di rafforzare la fiducia reciproca e consentire il pieno svolgimento della cooperazione giudiziaria in materia penale. Difatti, la Corte ha enfatizzato l'effetto utile della direttiva, chiaramente contemplato nel considerando 4: " Il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, nel quale non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie, il che presuppone fiducia non solo

nell'adeguatezza delle normative degli altri Stati membri, bensì anche nella corretta applicazione di tali normative”.

Peraltro, la lettura data dalla Corte di giustizia, nell'ultima pronuncia, si colloca in un orientamento consolidato che ha individuato nel radicamento della fiducia reciproca tra le autorità nazionali, specificatamente tra i magistrati nazionali, il nocciolo duro della cooperazione in materia penale (N. Parisi, *Tecniche di costruzione di uno spazio penale europeo. In tema di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e di armonizzazione delle garanzie procedurali*, in SIE, 2012, p.33; V. al proposito L. Salazar, *Réflexions sur le rôle de la Cour dde Justice des Communautés européennes dans l'instauration de la confiance mutuelle entre magistrats: le triangle nécessaire*, in G. De Kerchove, A. Weyembergh (sous la dir. de), *La confiance mutuelle dans l'espace pénal européen*, Bruxelles, 2005).

Proprio questo orizzonte teleologico della direttiva 2012/13/UE spiega l'interpretazione volta a rafforzare la tutela dell'imputato, nel senso che essa osta a una normativa nazionale che preveda un diverso atteggiarsi dell'ordinamento interno per le modifiche in fatto rispetto alle modifiche in diritto dell'imputazione. Infatti, anche di fronte a tale ultima eventualità, l'imputato deve essere messo in condizione di essere informato pienamente e in tempo utile della riqualificazione onde poter esprimere le proprie facoltà difensive, senza che abbia una portata dirimente il fatto che l'imputato avesse consapevolezza dell'eventualità di una nuova qualificazione dei fatti di reato e che tutti gli elementi costitutivi del nuovo reato siano ricompresi nella contestazione iniziale.

In estrema sintesi, ai fini di un giusto processo penale la modifica dell'imputazione è condizionata dal diritto di difendersi, imponendo così una perfetta asimmetria tra l'accusa per cui si procede e l'accusa comunicata all'accusato.

Al di là della fattispecie concreta, la sentenza ha comunque conseguenze significative per tutti gli ordinamenti, dal momento che richiede l'adeguamento a standard europei e, di conseguenza, di “sanare” i vizi strutturali degli ordinamenti che non prevedono un sistema adeguato di tutela del diritto di difesa dell'imputato.

Sveva Troncone
Dip. Scienze Politiche
Università degli Studi di Napoli “Federico II”